



Regione Lombardia



Comunità Montana Sebino Bresciano

Cap. 25057 Sale Marasino (BS) Tel. 030/98631 Fax. 030/9820900 E-mail : info@cmsebino.brescia.it

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

(art. 47 comma 2 l.r. 5 dicembre 2008 n. 31)

PERIODO DI VALIDITA' 2014 - 2028

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Adozione

(delibera di adozione)

Approvazione

(delibera di approvazione)



CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO - SEBINFOR
Via Roma, 41 25057 Sale Marasino (BS)
Tel.fax. 030-9824390
e-mail: info@sebinfor.it

Gennaio 2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL PIANO D’INDIRIZZO FORESTALE	2
Art. 1 – Natura giuridica	2
Art. 2 – Elementi costitutivi del piano	2
Art. 3 - Periodo di validità	3
Art. 4 - Ambito di applicazione	3
Art. 5 - Superfici assoggettate al piano	4
Art. 6 - Classificazione dei soprassuoli	4
Art. 7 - Formazioni vegetali irrilevanti.....	4
Art. 8 – Significato multifunzionale dei boschi.....	4
Art. 9 - Viabilità silvo-pastorale	5
Art. 10 - Strumenti attuativi del piano	6
Art. 11 - Modalità di attuazione del piano	6
Art. 12 - Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR)	6
Art. 13 - Attività correlate al Piano.....	7
Art. 14- Procedure di aggiornamento del PIF.....	7
TITOLO 2 – RAPPORTI DEL PIF CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE.....	9
Art. 15- Rapporti con il PTR e il PPR	9
Art. 16- Rapporti con il P.T.C.P. della Provincia di Brescia	9
Art. 17 - Rapporti con la pianificazione comunale	9
Art. 18 - Rapporti con i Siti Natura 2000 e relativi Piani di Gestione	10
Art. 19 - Rapporti con le Riserve Naturali e i relativi strumenti di gestione.....	10
Art. 20 – Rapporti con il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Brescia	10
Art. 21 – Rapporti con i Piani di Assestamento Forestale	11
Art. 22 - Rapporti con il Piano Provinciale Cave	11
Art. 23- Rapporti con i Piani del Verde.....	11
Art. 24 - Rapporti con altri strumenti di pianificazione.....	12
TITOLO 3 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE D’USO DEI BOSCHI.....	13
Art. 25- Interventi di trasformazione d’uso dei boschi - generalità	13
Art. 26- Tipologie di trasformazioni ammesse	14
Art. 27 – Trasformazioni a fini urbanistici	14
Art. 28- Trasformazioni areali	14
Art. 29 - Trasformazioni speciali non cartografate.....	15
Art. 30 –Boschi non trasformabili a fini urbanistici e ammissibilità alla trasformazione	16
Art. 31- Boschi non trasformabili per trasformazioni areali e ammissibilità alla trasformazione.....	17
Art. 33- Rapporto di compensazione e valore di compensazione.....	18
Art. 34 - Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla	18
Art. 35 - Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità.....	19
Art. 36- Interventi compensativi - generalità	19
Art. 37 – Tipologie di interventi compensativi ammesse	19
Art. 38 - Albo delle opportunità di compensazione	19
Art. 39 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione.....	20
TITOLO 4 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SELVICOLTURA.....	21
Art. 40- Destinazioni, norme e indirizzi selvicolturali.....	21
Art. 41 –Norme selvicolturali per i boschi compresi entro la R.N. e Sito Natura 2000 (SIC/ZPS) Torbiere del Sebino	21
Art. 42 –Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine naturalistica, protettiva, produttiva, multifunzionale	22
ALLEGATO I – QUADRO GUIDA PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA TRASFORMABILITA’ DEI BOSCHI	23

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO D'INDIRIZZO FORESTALE

Art. 1 – Natura giuridica

1) Il Piano di Indirizzo Forestale è redatto ai sensi dell'art. 47 comma 2 della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 e secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 7728 del 24 luglio 2008, con finalità di valorizzazione delle risorse silvo-pastorali del territorio di competenza della Comunità Montana del Sebino Bresciano.

2) Le presenti norme di attuazione (NTA) del PIF sono redatte in conformità alla legislazione forestale nazionale (R.D. 30/12/1923 n. 3267) e regionale L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 e disciplinano la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà pubblica e privata insistente nel territorio di competenza della Comunità Montana del Sebino Bresciano, anche attraverso deroghe alle norme forestali regionali di cui al Regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007.

3) Il PIF disciplina le modalità per la trasformazione del bosco e la compensazione a seguito di cambio di destinazione, ai sensi dell'art. 43 comma 4 della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008.

4) Ai fini della redazione del PIF sono stati considerati inoltre, i seguenti atti normativi:

- R.D. 30/12/1923 n. 3267;
- D.lgs. 227 del 18.05.2001 “ Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001 n. 57”;
- Legge regionale 5 Dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.
- Linee guida di politica forestale regionale (DGR n 7/5410 del 6/2001);
- Direttiva concernente la viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale (DGR 08/08/2003 n.7/14016);
- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;
- Criteri per la trasformazione del bosco e interventi compensativi (DGR VIII/675 del 21/09/2005, e s.m.i.);
- Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità (DGR 08/03/06 n. 8/2024);
- Regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007 “Norme forestali regionali”.

Art. 2 – Elementi costitutivi del piano

1) Gli elementi costitutivi del Piano di Indirizzo Forestale sono i seguenti:

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA	<ul style="list-style-type: none">- Aspetti normativi- Metodologia- Analisi territoriale- Analisi forestale- Pianificazione delle risorse territoriali (trasformazione del bosco e interventi compensativi)- Pianificazione delle risorse forestali (indirizzi e norme selvicolturali, azioni per la valorizzazione delle attitudini)
NORME TECNICHE ATTUATIVE	<ul style="list-style-type: none">- Norme tecniche attuative- Allegato I – Quadro guida per la valutazione preliminare della trasformabilità dei boschi
SISTEMA INFORMATIVO FORESTALE	- Banca dati territoriale digitale e georeferenziata
ALLEGATI CARTOGRAFICI	CARTOGRAFIA DI ANALISI 1. Carta dell'Uso del suolo (A e B);

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Carta geologica e dell'attitudine alla formazione di suolo (A e B); 3. Carta delle Categorie forestali (Tav. Unica); 4. Carta delle Tipologie forestali (A e B); 5. Carta dei vincoli (A e B); 6. Carta dei piani di assestamento esistenti (Tav. unica); 7. Carta delle previsioni del PTCP di interesse per il PIF (A e B); 8. Carta dell'attitudine protettiva dei soprassuoli (Tav. unica); 9. Carta dell'attitudine naturalistica dei soprassuoli (Tav. unica); 10. Carta dell'attitudine paesaggistica dei soprassuoli (Tav. unica); 11. Carta dell'attitudine turistica dei soprassuoli (Tav. unica); 12. Carta dell'attitudine produttiva dei soprassuoli (Tav. unica); 13. Carta dell'attitudine multifunzionale dei soprassuoli (Tav. unica) 14. Carta dei dissesti e delle infrastrutture (A e B).
	<p>CARTOGRAFIA DI SINTESI</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Carta delle norme, destinazioni e modelli selvicolturali (A e B); 16. Carta delle infrastrutture di servizio e dell'accessibilità forestale (A e B); 17. Carta delle trasformazioni ammesse (A e B); 18. Carta delle superfici destinate a compensazione (Tav. Unica); 19. Carta degli interventi: azioni a sostegno delle attività selvicolturali, dell'accessibilità forestale e della filiera bosco – legno (Tav. Unica); 20. Carta degli interventi: azioni per il recupero dell'economia e del paesaggio collinare e montano (Tav. Unica); 21. Carta degli interventi: azioni per la difesa del suolo (Tav. Unica); 22. Carta degli interventi: azioni per la fruizione e l'escursionismo (Tav. Unica); 23. Carta degli interventi: azioni per la conservazione del patrimonio naturale (Tav. Unica);
ALTRI ALLEGATI	- Proposta di modifica al Regolamento Forestale 20 luglio 2007 n. 5

Art. 3 - Periodo di validità

1) Il Piano ha durata **quindicennale** e gli effetti decorrono dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1) Le presenti norme si applicano a tutte le superfici boscate ricadenti all'interno del territorio della Comunità Montana del Sebino Bresciano, così come classificate in base alla normativa regionale vigente ed individuate a scala territoriale (1:10.000) nella cartografia allegata al PIF o, qualora necessario ed opportuno, in sede di dettaglio mediante verifica di campo.

2) La Comunità Montana, durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali od a seguito di segnalazione, può infatti verificare in ogni momento l'esistenza o l'inesistenza di bosco, ai sensi di legge ed in funzione delle differenti scale di lavoro; in particolare per quegli ambiti di nuova colonizzazione ove sussista una difficoltà nella corretta individuazione del reale perimetro delle superfici forestali.

3) Per quanto concerne l'identificazione del bosco si deve in ogni caso fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti e ai relativi adempimenti gestionali conseguenti, demandati alla Comunità Montana stessa. Ad integrazione della definizione di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 si specifica che le appendici boscate contigue a superfici

forestali o i corridoi di connessione tra superfici boscate, sono da considerarsi bosco indipendentemente dalla loro larghezza, purché il complesso principale soddisfi le caratteristiche di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 (superficie superiore ai 2000 mq e lato minore non inferiore a 25 m). Fanno comunque eccezione i filari e le formazioni arboree lineari di composizione ed origine nettamente distinguibile da quella del bosco limitrofo.

4) Per analisi e valutazioni a scala di maggior dettaglio la presenza del bosco e la corretta perimetrazione delle superfici vengono rilevati nello stato di fatto dei luoghi e dettagliati nel passaggio dalla scala pianificatoria (1:10.000) alle scale di progetto (1:2.000, 1:500; 1:100).

5) L'individuazione di interventi di trasformazione effettuati in carenza delle adeguate autorizzazioni, oltre all'avvio delle pratiche sanzionatorie previste dalla normativa vigente, comporta il perdurare della classificazione a bosco delle superfici trasformate, in assenza di ottenimento delle adeguate autorizzazioni vige peraltro l'obbligo di messa in pristino dello stato di fatto dei luoghi precedente agli interventi trasformativi effettuati.

6) Le altre formazioni vegetali naturali o naturaliformi, sia lineari che areali, presenti sul territorio della Comunità Montana, che non siano classificabili come bosco ai sensi di legge (es. siepi e filari, piccoli nuclei boscati di ridotta estensione), pur non risultando assoggettate alle NTA del presente Piano, vengono in ogni caso individuate quali formazioni degne di attenzione e conservazione, poiché particolarmente rilevanti soprattutto se connotate da caratteristiche assimilabili alle formazioni igrofile-planiziali. Queste formazioni assumono infatti importanti valenze a livello naturalistico, faunistico e paesaggistico come ultime reliquie di superfici assimilabili a bosco, soprattutto in quei contesti territoriali fortemente trasformati dall'azione antropica quali le aree di pianura dei comuni più prossimi alla Franciacorta, ove l'attività agricola e vitivinicola ha pressoché cancellato la presenza delle superfici forestali.

Art. 5 - Superfici assoggettate al piano

1) Le presenti NTA si applicano:

- alle superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008;
- alle superfici non boscate soggette al "vincolo idrogeologico" e al "vincolo per altri scopi" di cui al r.d. 3297/1923, qualora presente;
- al restante territorio della Comunità Montana, limitatamente alle previsioni di intervento, ai finanziamenti pubblici e alla realizzazione di sistemi verdi;

2) Le cartografie tematiche speciali (es. carta delle destinazioni, carta degli interventi, ecc.) hanno valore di inquadramento territoriale e di definizione di indirizzi prioritari di intervento e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione necessari all'attività di gestione territoriale e formazione di programmi operativi della Comunità Montana, ma non devono essere considerate esclusive, vincolanti od esaustive per la progettualità dell'ente.

Art. 6 - Classificazione dei soprassuoli

1) Il P.I.F. classifica i soprassuoli boschivi secondo le caratteristiche ecologiche e culturali. La distribuzione territoriale dei soprassuoli così classificati è riportata nella Carta delle tipologie forestali.

Art. 7 - Formazioni vegetali irrilevanti

1) Nell'ambito del territorio di competenza le formazioni vegetali irrilevanti non classificabili a bosco non raggiungono una significatività tale da permettere il riporto in cartografia in scala 1:10.000. Le stesse rimangono limitate a popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale in abbandono e/o in situazioni di aree dismesse, cave e scarpate, argini di strade, in coerenza con i contenuti della d.g.r. 8/2024 dell'8/02/2006, per le quali il definitivo riconoscimento avverrà solo in sede di verifica di dettaglio da parte della Comunità Montana.

Art. 8 – Significato multifunzionale dei boschi

1) In coerenza con gli orientamenti e i principi ispiratori del PIF, i soprassuoli forestali sono classificati secondo le attitudini di seguito indicate:

- attitudine naturalistica;

- attitudine protettiva;
- attitudine paesaggistica;
- attitudine turistico – fruitiva;
- attitudine produttiva;
- attitudine multifunzionale.

Dalla definizione delle attitudini di cui sopra il PIF individua **destinazioni, norme e indirizzi selvicolturali** per la gestione dei boschi, nonché elementi per l'individuazione del programma degli interventi.

Art. 9 - Viabilità silvo-pastorale

1) Il censimento della viabilità di servizio alle superfici agro-forestali di cui alla cartografia di piano, intesa come l'insieme di quei tracciati che possiedono requisiti e peculiarità tali da consentirne la classificazione come viabilità minore a carattere silvo-pastorale, oltre che fornire un quadro conoscitivo circa lo stato di fatto dell'accessibilità delle superfici a bosco sul territorio della Comunità Montana intende delineare alcuni indirizzi ed indicazioni relative al grado di urgenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, individuando al contempo un ordine di priorità in tali interventi, direttamente derivato dal livello di importanza che ogni tracciato assume nell'ottica della fruizione del territorio, anche per quanto concerne gli aspetti connessi alle emergenze antincendio e di protezione civile.

2) Il censimento non si è quindi limitato ad individuare la viabilità ufficialmente riconosciuta ed adottata all'interno del Piano VASP della Comunità Montana, ossia di quei percorsi a traffico regolamentato normati dalle singole amministrazioni comunali mediante atto deliberativo (così come previsto dalla DGR 08/08/2003 n.7/14016), ma si è esteso a tutti quei tracciati che potessero assumere una funzione di servizio alle superfici forestali, anche se non ufficialmente inseriti nel Piano VASP, in maniera da fornire un quadro il più possibile completo sul reale grado di accessibilità ai boschi su tutto il territorio.

Quei tracciati inseriti nel Piano VASP della Comunità Montana saranno ovviamente classificati come viabilità agro-silvo-pastorale ufficialmente adottata e normata in base ai criteri definiti dalla DGR 08/08/2003 n.7/14016.

3) Sulla base della carta della viabilità silvo-pastorale, realizzata in fase preliminare mediante l'analisi delle ortofoto, grazie a successivi sopralluoghi è stato possibile individuare e distinguere la viabilità minore, costituita da sentieri, mulattiere e dalle strade silvo-pastorali vere e proprie. Ogni tratto di viabilità è stato classificato in base alle sue caratteristiche costruttive, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta Regionale l'8 agosto 2003 con la D.G.R. n. 7/14016 (pubblicata sul B.U.R.L., 3° supplemento straordinario al n° 35 del 29 agosto 2003), in modo da indicare gli automezzi autorizzati al transito con i relativi carichi massimi ammissibili.

Si inoltre proceduto ad individuare una sorta di scala gerarchica dei tracciati applicando un criterio di importanza in termini strategici che tenesse in debito conto una serie di fattori:

- come ogni singolo tracciato si inserisce nel contesto territoriale in cui si sviluppa (es. un singolo percorso in aree poco servite assume maggior importanza di tracciati che si sviluppano in zone già sufficientemente servite da viabilità);
- a quali superfici forestali è garantito l'accesso (es. pubbliche o private, di elevata importanza produttiva o turistica, ecc.);
- quanti tracciati si dipartono da un percorso principale, così da individuare chiaramente i "nodi" del sistema viabilità e la classe di importanza dei percorsi che rendono raggiungibili più strade secondarie o una maggior estensione di boschi;

4) A seguito del rilievo dei tracciati stradali e delle relative caratteristiche si è proceduto alla determinazione dell'accessibilità del territorio agroforestale.

Essa è definita secondo le tre classi definite dai Criteri Regionali per la compilazione dei Piani di Assestamento e determinate sostanzialmente in base a due criteri predominanti: la distanza dalla rete viabilistica e il dislivello necessario per raggiungere i soprassuoli serviti.

Le tre classi di accessibilità vengono di seguito elencate:

- **I classe:** zone site in terreni pianeggianti raggiungibili con piste lunghe non oltre 1 km ed in altre situazioni con meno di 100 metri di dislivello;
- **II classe:** zone distanti da strade oltre 1.000 metri se in terreni pianeggianti (fino al 10% di pendenza) e tra i 100 e i 300 metri di dislivello;

- **III classe:** zone che superano i limiti precedentemente citati.

L'accessibilità forestale costituisce il parametro di riferimento per l'individuazione, l'indicazione e la proposta di realizzazione dei nuovi tracciati della viabilità agro-silvo- pastorale, che sono stati ovviamente individuati in maniera di poter raggiungere aree scarsamente servite .

Art. 10 - Strumenti attuativi del piano

1) In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il piano si attua attraverso:

- le politiche di finanziamento alle azioni previste in coerenza con le previsioni delle misure di sostegno al settore agro forestale;
- l'azione di indirizzo sulla gestione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali di settore forestale ed ambientale;
- la redazione e l'attuazione dei programmi di intervento mediante la partecipazione di Enti Locali, Consorzi Forestali, imprenditori agricoli e forestali in forma singola o associata, privati, associazioni;
- iniziative specifiche finanziate dalla Comunità Montana nell'ambito dei propri programmi di attività, anche con il concorso di contributi e finanziamenti privati;
- il completamento degli indirizzi del PTCP e la messa a disposizione, per il territorio di competenza, di scenari coordinati di valorizzazione ambientale;
- il raccordo con la pianificazione urbanistica e il supporto informativo e tecnico alle amministrazioni comunali per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale di cui all'art. 6 della l.r. 12/2005;
- il supporto formativo, informativo e la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli e forestali;
- l'utilizzo dei fondi compensativi di cui alla DGR VIII/675 del 21 settembre 2005;
- i servizi erogati dall'Ufficio Agricoltura e Foreste e dall'Ufficio Tecnico - Urbanistico della Comunità Montana;
- il monitoraggio delle attività da parte della Comunità Montana.

Art. 11 - Modalità di attuazione del piano

1) La realizzazione delle previsioni di piano viene attuata secondo livelli di azione che possono così riassumersi:

- Linee guida per la gestione del bosco, contenenti **indirizzi o norme** per il trattamento dei soprassuoli, differenziati secondo le caratteristiche ecologiche e funzionali, il regime di proprietà e l'appartenenza a Siti Natura 2000, ecc;
- Programma degli interventi, articolato in azioni codificate secondo codici di importanza, urgenza e frequenza. Le azioni sono articolate negli ambiti di seguito descritti:
 - Azioni a sostegno delle attività selvicolturali e della filiera bosco – legno;
 - Azioni per il recupero dell'economia e del paesaggio collinare e montano;
 - Azioni per la difesa del suolo;
 - Azioni per la fruizione e l'escursionismo;
 - Azioni per la conservazione del patrimonio naturale.

2) L'attuazione delle azioni del PIF e degli interventi previsti verrà perseguita attraverso la definizione e redazione da parte della Comunità Montana Sebino Bresciano, di specifici Piani Operativi con validità triennale.

All'interno di tali Piani Operativi verranno di volta in volta chiaramente individuati, localizzati e descritti gli interventi e le progettualità da mettere in atto sul territorio nel corso del triennio; anche in funzione delle emergenze che si venissero a verificare e delle priorità individuate da parte della Comunità Montana stessa o di ogni singolo comune, in accordo con il Consorzio Forestale Sebino Bresciano quale gestore delle superfici forestali pubbliche. La specifica operatività dei Piani consentirà di calibrare strategicamente gli interventi in funzione delle esigenze del territorio, adeguandosi alle modificazioni ed alle emergenze cui questo andrà incontro nell'arco dei quindici anni di validità del PIF.

Art. 12 - Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR)

1) Ai fini del monitoraggio delle politiche di settore e per l'attuazione delle stesse è utilizzato il dBase Cartografico del PIF quale Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del settore forestale.

2) Il SITFOR sviluppa le proprie attività in coerenza e nel rispetto delle norme tecniche del Sistema Informativo Territoriale Provinciale e Regionale. Nell'ambito del SITFOR confluiranno le informazioni e le funzioni attribuite alla Comunità Montana dal Sistema Informativo Forestale Regionale.

3) Il SITFOR è strumento operativo di raccordo e di servizio agli uffici della Comunità Montana, agli enti locali e territoriali e a singoli utenti, ai fini di una più funzionale, trasparente ed allargata gestione delle informazioni.

Art. 13 - Attività correlate al Piano

1) La Comunità Montana, quale Ente Forestale, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, dovrà garantire lo svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l'attuazione delle previsioni del presente piano.

1. Attività di formazione ed informazione:
 - divulgare i contenuti del piano alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti attuatori;
 - informare i proprietari boschivi degli indirizzi culturali proposti e delle prescrizioni contenute nel piano;
 - organizzare corsi di formazione per operatori e tecnici;
2. Espressione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni (di conformità al PIF):
 - Parere di conformità al PIF dei PGT comunali per le fasi di istruttoria e variante degli stessi;
 - Cambio destinazione d'uso - art. 43 l.r. 31/2008:
 1. definizione della trasformabilità dei boschi e dell'eventuale livello di compensazione;
 2. valutazione ed approvazione (istruttoria e accertamento finale) dei progetti compensativi;
 - nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal PIF;
 - autorizzazione al taglio ad altre attività selvicolturali ai sensi dell'art.8 del R.R. 5/2007 e smi.
 - parere consultivo sui piani del verde comunali;
3. Attività amministrativa:
 - supporto alla raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio informatizzate;
 - definizione di indirizzi e priorità per concessione di aiuti pubblici in materia forestale;
 - gestione dell'iter procedurale nella gestione dei contributi in ambito forestale;
 - concessione di incentivi ed attuazione diretta per la realizzazione delle azioni di piano.
4. Attività tecnica:
 - monitoraggio delle attività selvicolturali;
 - aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR);
 - avvio di progetti strategici;
 - presentazione di istanze per l'acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti previsti nel Piano;
 - consulenza di settore alle amministrazioni comunali, ai proprietari boschivi, agli addetti del settore;
 - conservazione del Registro degli impianti arborei ed arbustivi.

Art. 14- Procedure di aggiornamento del PIF

1) La Comunità Montana effettua una ricognizione periodica con cadenza biennale evidenziando gli elementi del PIF oggetto di *rettifica, modifica o variante*.

2) Costituiscono elemento di **rettifica** del PIF le correzioni di meri errori materiali, sono oggetto di approvazione dirigenziale, devono essere pubblicate all'albo dell'ente ed inviate per conoscenza alla Provincia ed alla Regione Lombardia.

Le rettifiche di errori materiali rientrano nei casi di esclusione dalla VAS e non sono soggette a Valutazione di Incidenza.

- 3) Costituiscono elemento di **modifica** del PIF:
- le modifiche alla delimitazione del bosco conseguenti ad individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali, alla creazione di nuovi imboschimenti o a verifiche puntuali in campo;
 - l'aggiornamento di dettaglio della Carta delle Tipologie Forestali;
 - l'aggiornamento del censimento della viabilità silvo-pastorale, anche a seguito della individuazione delle strade classificate come VASP (Viabilità Agro-Silvo-Pastorale) dalle Amministrazioni Comunali;
 - la ripermetrazione dei boschi oggetto di trasformazioni.

Tutte le modifiche sono oggetto di approvazione con Delibera dell'Assemblea della Comunità Montana, devono essere pubblicate sull'albo dell'ente ed inviate per conoscenza alla Provincia ed alla Regione Lombardia.

Le modifiche al PIF rientrano nei casi di esclusione dalla VAS e non sono soggette a Valutazione di Incidenza.

4) Costituiscono **variante** al PIF:

- la revisione a scala territoriale della perimetrazione delle aree boscate;
- revisione a scala territoriale del valore delle attitudini attribuite alle aree boscate;
- revisione a scala territoriale dei valori di trasformazione del bosco;
- la modifica ed integrazione delle Norme Tecniche Attuative;
- ogni altra modifica del PIF non ascrivibile a casi di *rettifica* o *modifica* come sopra individuati.

TITOLO 2 – RAPPORTI DEL PIF CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 15- Rapporti con il PTR e il PPR

1) Il Piano di Indirizzo Forestale costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale (parte del Piano Territoriale Regionale), atto a specifica valenza paesaggistica, e come tale, è integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

2) Il PIF, per gli aspetti di specifica competenza, contribuisce alla tutela paesaggistica degli elementi di cui al Titolo III delle Norme del P.P.R., nonché precisa e dettaglia indicazioni per la tutela e la gestione delle superfici boscate, tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 142/2004.

3) Il PIF recepisce i principali temi di interesse paesaggistico del PPR (ambiti di rilevanza paesaggistica regionale), con particolare riferimento, per il territorio del Sebino Bresciano, a:

- Ambiti ad elevata naturalità;
- Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico (paesaggi agrari tradizionali, visuali sensibili, geositi);
- Sistema della rete idrografica;
- Ambiti di salvaguardia dello scenario lacuale.

Tali elementi concorrono alla definizione delle attitudini dei boschi, alla individuazione delle superfici non oggetto di trasformazione e alla formulazione di indirizzi selvicolturali specifici.

4) Il PIF è redatto in coerenza con il progetto di Rete Ecologica Regionale, di cui alla D.G.R. n.8/10962 del 30 dicembre 2009, tramite il recepimento dei tematismi di interesse per il territorio in oggetto e la loro declinazione all'interno del Piano, con particolare riferimento alla trasformabilità dei boschi, agli indirizzi selvicolturali e alle azioni di piano.

Art. 16- Rapporti con il P.T.C.P. della Provincia di Brescia

1) Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia, approvato tramite delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 21 aprile 2004. Ai sensi della L.R. 31 del 5/12/2008 il Piano di Indirizzo Forestale, una volta concluse le procedure di adozione ed approvazione, assume a tutti gli effetti valenza di Piano di Settore del PTCP per quanto concerne la pianificazione del territorio nelle sue componenti agro-silvo-pastorali.

2) In qualità di piano di settore del PTCP, il P.I.F. contribuisce alla definizione del "sistema rurale – paesistico e ambientale", e sulla base del documento "Strumenti operativi S09 – Criteri per ambiti agricoli" le superfici boscate di valenza paesaggistica, ambientale, ecologica e di difesa del suolo, così come individuate dalla cartografia del PIF, rientrano negli ambiti a prevalente valore ambientale e paesistico. Entro tale ambito possono ricadere anche i boschi ad attitudine produttiva, in quanto non comprendenti tematismi quali pioppeti, impianti di arboricoltura, vivai, ecc. e comunque gestiti secondo norme rispettose degli assetti idrogeologici e naturalistici dei boschi.

3) Il presente Piano di Indirizzo Forestale si rapporta con la Rete Ecologica Provinciale, di cui le aree boscate costituiscono parte rilevante di ampia parte dei sistemi funzionali della REP. A tal fine, il PIF, tramite l'individuazione di criteri di gestione forestale specifici per il territorio in oggetto, recepisce gli obiettivi della REP tra cui lo sfruttamento ecosostenibile delle risorse ambientali (forestali), e in linea generale il miglioramento della qualità paesistica dei luoghi.

Art. 17 - Rapporti con la pianificazione comunale

1) Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti dell'art. 25, comma 4, dell'art. 18, comma 2, lett c), dell'art. 15 comma 4, della l.r. 12/2005 e s.m.i. e dell'art. 48, comma 3, della l.r. 31/2008, le prescrizioni derivanti dall'individuazione dei boschi e delle foreste di cui al presente P.I.F. assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, in virtù delle indicazioni di tutela in esso contenute.

2) Ai sensi dell'art. 48, comma 3, della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente P.I.F. sono immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti.

3) Relativamente al Piano di Governo del territorio, il P.I.F. costituisce presupposto fondamentale per la redazione del “Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” di cui al comma 1 art. 8 “Documento di piano” della l.r. 12/2005, anche ai fini della “determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale” di cui al comma 2 lett. f art. 8 L.R. 12/2005, nonché per la redazione del Piano delle Regole di cui alla stessa legge regionale, il quale individua le aree destinate all’agricoltura anche recuperando i contenuti del P.I.F..

4) In sede di redazione dei PGT, di adeguamento dei piani ai sensi dell’art. 26 della L.R. 12/2005, o di specifica variante ai sensi dell’art. 25 comma 1 della medesima, le valutazioni, anche cartografiche, di maggior dettaglio permetteranno di non considerare varianti al PIF ricognizioni e perimetrazioni anche sensibilmente divergenti dall’atto sovraordinato ivi compresi gli effetti derivati da trasformazioni regolarmente autorizzate e la ratifica di previsioni urbanistiche interessanti boschi individuati dal PIF come “trasformabili”. Tale condizione dovrà essere espressamente validata dalla Comunità Montana. e formalizzata come atto di modifica ai sensi del precedente art. 14.

Dal punto di vista metodologico:

- I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel P.I.F. e messe a disposizione nell’ambito del SITFOR.
- Il PGT recepisce le previsioni del PIF, apportando ove necessario «rettifiche, precisazioni e miglioramenti di dettaglio» conseguenti ad un inevitabile passaggio di scala dalla pianificazione a livello di ente forestale a quella di amministrazione comunale (es. al limite del bosco, perimetro delle aree boscate per le quali vige il divieto assoluto di trasformazione, gli elementi boscati minori quali boschetti, filari, siepi);
- La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o dall’analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la consultazione della Comunità Montana;
- Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano dovranno espressamente riportare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattate alle condizioni specifiche verificate in dettaglio, i contenuti del titolo III delle presenti.

Art. 18 - Rapporti con i Siti Natura 2000 e relativi Piani di Gestione

1) Il presente Piano di Indirizzo assume, all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale compresi nel territorio della Comunità Montana, valore normativo per gli aspetti selvicolturali e di trasformazione del bosco.

Pertanto, i tagli e le altre attività selvicolturali ricadenti nelle Riserve Naturali dovranno rispettare le prescrizioni selvicolturali riportate al titolo 4 delle presenti NTA, in quanto oggetto di modifica al R.R. 5/2007 e quindi aventi valore di norma selvicolturale. I suddetti criteri di gestione selvicolturale, nonché le modalità di trasformazione e compensazione del bosco, tengono conto degli elementi di valenza presenti all’interno delle Riserve, così come individuati dai rispettivi strumenti pianificatori.

2) Le disposizioni concernenti i boschi eventualmente contenute nei piani di gestione redatti successivamente alla data di approvazione del PIF, dovranno essere coerenti con le norme del PIF.

Art. 19 - Rapporti con le Riserve Naturali e i relativi strumenti di gestione

1) Il presente Piano di Indirizzo assume, all’interno delle Riserve Regionali presenti sul territorio della Comunità Montana, valore normativo per gli aspetti di trasformazione del bosco, e di indirizzo per gli aspetti selvicolturali.

Art. 20 – Rapporti con il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Brescia

1) Il Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Sebino Bresciano è redatto in coerenza con il P.I.F. della Provincia di Brescia, approvato con D.C.P. n. 26 del 20 aprile 2009. A tal fine, il PIF della Comunità Montana Sebino Bresciano, oltre a condividere le medesime modalità di stesura (stabilite dalle linee guida approvate con D.C.P. n. 42 del 27/09/2010) considera le zone di confine tra i due piani, assicurando la coerenza tra i tematismi:

- viabilità forestale (presenza di tracciati a scavalco tra i due territori e coerenza nell’assegnazione della classe di transitabilità);

- caratterizzazione forestale, tramite la coerenza tra tipologie forestali contermini;
- trasformazione del bosco, tramite utilizzo di limiti alla trasformabilità dei boschi coerenti tra le due aree (con particolare riferimento alla R.N. delle Torbiere di Iseo, suddivisa tra i due Enti forestali).

Art. 21 – Rapporti con i Piani di Assestamento Forestale

1) Il PIF è redatto in coerenza con le previsioni dei Piani di Assestamento Forestali presenti, in particolare con riferimento alle caratterizzazioni culturali e delle destinazioni funzionali, nonché ad altri tematismi di interesse pianificatorio quali la viabilità silvo – pastorale, la fruizione e la realtà malghiva.

2) Nel territorio della Comunità Montana Sebino Bresciano, considerata la realtà economica di filiera, si prevede la sola gestione e revisione dei piani di assestamento vigenti, qualora scaduti.

3) Con riferimento alle destinazioni assegnate ai boschi, vige quanto stabilito dallo strumento di maggiore dettaglio, ossia il PAF.

Art. 22 - Rapporti con il Piano Provinciale Cave

1) Il presente piano recepisce le previsioni del Piano Provinciale Cave vigente. I soggetti interessati nella predisposizione dei progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali estrattivi e di riassetto ambientale di cui rispettivamente agli artt. 11 e 14 della Legge Regionale n. 14/98 tengono conto degli indirizzi del presente piano relativamente agli aspetti forestali coinvolti.

Art. 23- Rapporti con i Piani del Verde

1) I Piani del Verde eventualmente predisposti dalle amministrazioni comunali per la gestione del proprio patrimonio arboreo, dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti il bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.

2) Per quanto concerne le superfici non classificate bosco ma ricadenti nelle varie categorie del verde pubblico/privato (quali giardini, parchi pubblici, giardini storici, verde pubblico/privato, ecc.), senza voler entrare nel merito riguardo alla predisposizione dei Piani del Verde, si ritiene comunque opportuno evidenziare all'interno delle NTA del PIF alcune semplici indicazioni tecniche che, pur non assumendo alcuna valenza normativa, possano guidare ed indirizzare la stesura e redazione di tali Piani.

- Negli interventi ordinari o straordinari realizzati su giardini e parchi, pubblici o privati, sarebbe opportuno evitare di utilizzare specie ornamentali esotiche che mal si armonizzano con il contesto ambientale sebino (fatti salvi casi particolari da valutare volta per volta), prediligendo l'utilizzo di latifoglie autoctone eventualmente declinate nelle varietà ornamentali esistenti;
- Nella scelta delle specie da porre a dimora per sostituire soggetti arborei morti o danneggiati o per la realizzazione ex novo di aree verdi, è consigliabile orientarsi su specie e varietà che non presentino particolare sensibilità nei confronti di patologie di cui si è rilevata la presenza sul territorio sebino, in maniera di evitare di dover successivamente ricorrere a trattamenti o tecniche di gestione particolarmente dispendiose o complesse;
- È sempre opportuno utilizzare specie adatte alle differenti quote altimetriche, evitando quindi di impiantare a basse altitudini soggetti di specie tipicamente appartenenti a piani altimetrici più elevati, o viceversa, in maniera di garantire un arco di sviluppo e sopravvivenza il più naturale possibile ai soggetti impiantati;
- È consigliabile valutare con attenzione il tipo di specie scelta in funzione del sito ove debba essere posizionata e delle caratteristiche morfologiche e fisiologiche della specie stessa. Si citano a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di completezza alcuni casi:
 - soggetti appartenenti a specie con apparato radicale esteso e particolarmente robusto (quali *Celtis australis* L. comunemente Romiglia o Bagolaro) vanno tenuti lontani da muri, impianti o reti sotterranee, per evitare possibili danni dovuti al progressivo accrescimento delle radici;
 - è meglio evitare l'impianto di specie e varietà di Tiglio o Pino strobo presso parcheggi, in quanto sporcano i mezzi in sosta con abbondanti produzioni di melata o resina;
 - specie con apparato tipicamente fittonante mal si conciliano con situazioni locali che presentino scarsi spessori di terreno, ove è meglio prediligere soggetti con apparati radicali proporzionalmente più estesi in superficie,
 - negli impianti presso parchi pubblici o giardini di scuole, ove è facilmente prevedibile la presenza di bambini piccoli che giocano, evitare di utilizzare specie dotate di spine (*Crataegus spp.*, *Robinia*, *Gleditsia*

spp., *Piracanta spp.*, ecc), o in alternativa ricorrere alle varietà ornamentali “inerme”, ossia prive degli aculei di protezione;

- in prossimità e lungo linee aeree di servizio (es. rete elettrica a basso voltaggio o linea telefonica) conviene valutare l'utilizzo di specie con forme della chioma che rimangano contenute e ben definite, o in alternativa scegliere specie in grado di ben tollerare interventi di potatura frequenti ed anche abbastanza pesanti;
 - nel caso di impianti lungo viali o marciapiedi realizzati ricorrendo a *Gynco biloba* porre attenzione nella scelta del sesso dei soggetti prediligendo gli individui maschi, in quanto le femmine della specie producono un frutto di odore assai sgradevole e che sporca le aree sottostanti con residui zuccherini collosi ed assai persistenti;
- e. Nella selezione di specie e varietà da utilizzare per la realizzazione di verde pubblico in pieno centro abitato, valutare con attenzione il potenziale allergizzante tipico di alcune specie (Tiglio, Betulla, Nocciolo, numerose graminacee, ecc.) così da limitare l'impatto a livello sanitario su individui portatori di particolari forme allergiche o di ipersensibilità;
- f. Per la realizzazione di impianti a verde all'interno di rotonde stradali porre attenzione alla scelta di specie che tollerino gli alti livelli di inquinamento da piombo e da polveri sottili, così come si suggerisce di valutare il portamento ed il posizionamento di ogni singolo soggetto messo a dimora, considerando l'impatto scenico immediato e futuro, la visibilità della sezione stradale e la futura incidenza dei costi di manutenzione;
- g. Gli interventi annuali di potatura sui soggetti arborei, pur rispondendo alle necessità ed ai problemi di sicurezza delle amministrazioni, dovrebbero conformarsi alle buone pratiche dell'arboricoltura urbana ed ornamentale, rispettando il più possibile la naturale struttura dell'albero, riducendo al realmente necessario il numero e l'estensione delle ferite da taglio annualmente arrecate ed effettuando le medesime con attrezzature e modalità adeguate, tali da consentire al soggetto un rapido recupero dei traumi subiti.

Art. 24 - Rapporti con altri strumenti di pianificazione

1) Il PIF è redatto in coerenza con ulteriori strumenti di pianificazione, tra cui:

- Piano per l'Assetto Idrogeologico;
- Piano Faunistico Venatorio;
- Piano Ittico Provinciale;
- Piano VASP della Comunità Montana Sebino Bresciano;
- Piano Sentieristico Provinciale;

Si rimanda alla documentazione di accompagnamento per la descrizione e verifica di coerenza con tali piani.

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE D'USO DEI BOSCHI

Art. 25- Interventi di trasformazione d'uso dei boschi - generalità

1) La trasformazione del bosco è assentibile attraverso il rilascio dell'autorizzazione prevista dell'art. 43 della l.r. 31/2008, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente PIF.

2) Il P.I.F. regola la disciplina della trasformazione dei boschi, individuando:

- Tipologie di trasformazioni ammissibili;
- Boschi trasformabili e non trasformabili;
- Rapporti di compensazione da adottarsi per l'esecuzione degli interventi compensativi.

3) L'Allegato I alle presenti NTA (Quadro guida per la valutazione preliminare della trasformabilità dei boschi) illustra in forma tabellare i contenuti del presente titolo III, individuando i principi di tutela (trasformabilità o non trasformabilità dei boschi) in relazione alle diverse tipologie di trasformazione (trasformazioni a perimetrazione esatta, areale o speciale).

4) La richiesta di autorizzazione alla trasformazione del bosco, fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale in materia di trasformazione del bosco e di interventi compensativi, deve essere corredata da apposita relazione forestale ed ambientale di dettaglio riportante le caratteristiche tipologiche e funzionali del bosco, l'impatto del progetto definitivo comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei luoghi e delle opere di compensazione previste. Se necessario la Comunità Montana potrà richiedere anche apposita relazione geologica ed idrogeologica di approfondimento.

5) Il PIF, per il periodo di durata del piano, stabilisce un'estensione massima alla trasformazione dei boschi. Tale superficie è pari allo **0,75%** della superficie forestale comunale, che corrisponde, a livello di Comunità Montana, a 64,12 ettari.

Sono escluse dal presente limite:

- superfici boscate interessate dagli ambiti estrattivi del Piano Cave Provinciale,
- aree boscate trasformate per opere pubbliche infrastrutturali (strade, Aeroporti, Fiere, Stazioni ecc..) non diversamente ubicabili e non prevedibili alla data di stesura del PIF,
- previsioni del demanio sciabile (ampliamenti o nuove realizzazioni);
- trasformazioni areali così come definite all'art. 28.

In termini tabellari:

Comune	Superficie forestale comunale (ha)	Superficie forestale trasformabile
Iseo	752,26	5,64 ha
Marone	1.085,70	8,14 ha
Monte Isola	218,41	1,64 ha
Monticelli Brusati	549,75	4,12 ha
Ome	251,23	1,88 ha
Pisogne	3.035,54	22,77 ha
Sale Marasino	872,44	6,54 ha
Sulzano	565,25	4,24 ha
Zone	1.218,28	9,14 ha
TOTALE TRASFORMABILE ENTRO PERIODO VALIDITA'		64,12 ha

6) Tutte le trasformazioni da eseguirsi in Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale, o in zone prossime ad essi, sono comunque sempre soggette a valutazione di incidenza da parte dell'Ente Gestore.

Art. 26- Tipologie di trasformazioni ammesse

1) Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- Trasformazioni a fini urbanistici (o trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta),
- Trasformazioni di tipo areale (o trasformazioni ordinarie a delimitazione areale);
- Trasformazioni speciali non cartografate.

2) Le trasformazioni, qualora ritenute ammissibili, sono sempre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di seguito esposti da utilizzarsi ai fini della definizione della consistenza dell'intervento compensativo o della monetizzazione.

Art. 27 – Trasformazioni a fini urbanistici

1) Costituiscono trasformazioni a fini urbanistici (o trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta) le trasformazioni di bosco previste da strumenti di pianificazione e programmazione (es. PRG, PGT, Piano d'Area, demanio sciabile, ecc.), comprese opere di carattere sovra locale, le opere pubbliche e le opere di pubblica utilità.

2) Sono considerate trasformazioni urbanistiche l'apertura di strade forestali e la manutenzione straordinaria delle stesse qualora previste da strumenti di pianificazione (PIF, PAF, piano VASP, Piano AIB).

3) Il PIF, tramite la Tavola 17 – Carta delle trasformazioni ammesse, evidenzia le aree boscate oggetto di trasformazione ad altro uso così come indicato negli strumenti di cui al comma 1, restituendo le stesse come compatibili con la disciplina del PIF.

4) In sede di redazione e aggiornamento dei Piani di Governo del Territorio comunali potrebbero essere definite ulteriori trasformazioni di bosco a fini urbanistici in tal caso dovrà essere redatta un'apposita previsione motivata contenente:

- a. relazione attestante la non esistenza, entro i confini comunali, di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento urbanistico comportante trasformazione;
- b. perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;
- c. relazione forestale, a firma di tecnico agronomo o forestale abilitato, che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, composizione, attitudine funzionale), con particolare attenzione alle tipologie forestali presenti e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle funzioni, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione.
- d. individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e delle aree da destinare all'esecuzione delle stesse entro i confini comunali.

5) La disciplina e i limiti alla trasformabilità a fini urbanistici rispondono ai dettami di cui all'art. 25 comma 3 (Quadro guida per la trasformabilità dei boschi) e 5 (limiti massimi alla trasformabilità).

6) Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 33, individuati cartograficamente nelle tavole di piano (Tav. 17).

Norma transitoria: Qualora gli strumenti urbanistici comunali già vigenti alla data di entrata in vigore del presente PIF prevedano trasformazioni del bosco a fini urbanistici, non già contemplate alla tavola 17 – Carta delle Trasformazioni Ammesse, il Comune deve richiedere alla Comunità Montana, entro 90 giorni da tale data, un nullaosta in ordine alla assentibilità dell'intervento urbanistico previsto dal proprio strumento, corredando la relativa richiesta con apposita relazione avente i contenuti di cui al precedente primo comma, lettere b), c) e d).

Art. 28- Trasformazioni areali

1) Le trasformazioni areali (o trasformazioni ordinarie a perimetrazione areale) consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola, pastorale o a miglioramenti ambientali a fini faunistici, floristici e paesaggistici.

Sono realizzabili, previa autorizzazione dell'Ente Forestale, nelle aree individuate dal PIF alla tavola 17 "Carta delle trasformazioni ammesse", con l'indicazione in legenda "boschi trasformabili a fini agricoli, ambientali, paesaggistici,

di tutela della biodiversità". Sono comunque sempre esclusi da trasformazioni a fini areali i boschi non trasformabili a fini areali, di cui all'articolo 31.

2) Le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale coincidono con aree ritenute idonee

- all'attività agricola in tutte le sue destinazioni (colture prative, olivo, vite, ecc),
- all'attività pastorale, seppure limitatamente al recupero di pascoli imboschiti;
- ad interventi di trasformazione ritenuti idonei a fini naturalistici (es. creazione di radure, articolazione di aree ecotonali, ripristino habitat per determinate specie floristiche o faunistiche), o paesaggistici (es. apertura con visuali);

e non prevedono in alcun modo la creazione di strutture edilizie, le quali sono invece da ritenersi trasformazioni speciali e quindi regolamentate dall'articolo 29.

3) La cartografia di piano riporta le aree idonee a trasformazioni di tipo areale con finalità agricola o pastorale. Trasformazioni areali con differente finalità (naturalistica, paesaggistica, ambientale quali con visuali, pozze per la fauna, recupero dei pascoli, ecc.) sono invece eseguibili su tutto il territorio della C.M., seppure nel rispetto dei boschi non trasformabili a fini areali e previa autorizzazione dell'Ente Forestale.

4) Le trasformazioni areali con finalità agricola (o pastorale), qualora ritenute ammissibili, sono subordinate all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo non inferiore a 30 anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari. Le autorizzazioni sono rilasciate fino ad un massimo di 20.000 mq contigui senza ulteriore cambio di destinazione né realizzazione di edifici di qualsiasi natura per almeno 30 anni e ricompresi nei PGT in aree agricole. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione) nonché del suolo (idoneità culturale).

Inoltre, le trasformazioni areali con finalità agricola, anche se comprese nell'ambito dei "boschi trasformabili a fini agricoli, ambientali, paesaggistici, di tutela della biodiversità" di cui alla Tavola 17, sono subordinate anche ai seguenti criteri (non necessari invece in caso di trasformazioni con finalità naturalistica o paesaggistica):

- a) Le superfici interessate devono presentare caratteristiche morfo – pedologiche e climatiche idonee all'attività agricola che si intende svolgere, dimostrate da apposito documento di tipo agronomico redatto da un tecnico abilitato. In caso di trasformazione areale per altri scopi (ripristino habitat, interventi a favore di specie selvatiche di interesse conservazionistico o venatorio, interventi a fini paesaggistici, ecc) si dovrà allegare apposita documentazione a motivazione della richiesta di trasformazione;

Sono sempre ammissibili, senza limiti di estensione od età del bosco, trasformazioni areali previste dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o da Riserve Naturali.

5) Le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale sono soggette a rapporti di compensazione agevolati, secondo quanto stabilito all'art. 34 e 35.

6) Le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale non sono soggette ai limiti massimi di trasformazione stabiliti all'art. 25 comma 5, ma rispondono ai dettami di cui all'art 25 comma 3.

Art. 29 - Trasformazioni speciali non cartografate

1) Costituiscono trasformazioni speciali non cartografate tutte le trasformazioni non comprese nei precedenti casi in quanto caratterizzati da:

- Esigua estensione;
- Limitato impatto ambientale;
- Distribuzione e localizzazione territoriale non pianificabile in forma preventiva.

Comprendono:

- sistemazioni idraulico forestali comprese le opere di prevenzione delle valanghe;
- interventi sulla rete sentieristica compresa la realizzazione di nuovi tracciati;
- interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, compresa la nuova realizzazione e la manutenzione straordinaria, anche da parte di privati;
- apertura di tracciati per utilizzo non silvo – pastorale (es. strade di cantiere, piste di manutenzione opere di presa, elettrodotti, ecc.);

- interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, piazzole, aree attrezzate, percorsi vita, ecc;
- interventi, infrastrutture e strutture a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale (stalle, platee, ricoveri attrezzi e per animali da cortile, impianti di trattamento reflui zootecnici, stoccaggi, ecc), compresa la residenza a fini agricoli, purchè prevista dagli strumenti urbanistici;
- allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- piste ciclabili in area boscata;
- ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici esistenti;
- sottrazione di bosco a margine di edifici esistenti, destinati ad uso agricolo e regolarmente accatastati, limitatamente ad una fascia di 25 m ad ampliamento di zone già coltivate;
- Ecc.

2) La disciplina delle trasformazioni speciali è normata dall'art. 25 comma 3, in termini di esclusione o ammissibilità alla trasformazione.

3) Qualora giudicata ammissibile in termini forestali e ritenuta compatibile con le norme di maggior dettaglio (PGT o PRG), la trasformazione è sempre subordinata all'esito dell'istruttoria e ai rapporti di compensazione previsti all'art. 33, individuati cartograficamente nella tavola 17 – Carta delle trasformazioni ammesse.

4) Le trasformazioni del bosco di tipo speciale possono essere autorizzate nei limiti massimi definiti dall'art. 25 comma 5 delle presenti NTA.

Art. 30 –Boschi non trasformabili a fini urbanistici e ammissibilità alla trasformazione

1) Il PIF individua nella Tavola 17 – Carta delle trasformazioni ammesse, le aree boscate con divieto di trasformazione. I boschi non trasformabili per fini urbanistici sono:

- Boschi a destinazione naturalistica riportati in cartografia (Tav. 14) e coincidenti con: soprassuoli forestali compresi all'interno dei perimetri dei Siti Natura 2000 e delle Riserve Naturali Regionali, boschi di particolare pregio ecologico o rarità individuati dal PIF, boschi da seme individuati nel registro dei boschi da seme (RE.BO.LO) istituito con D.G.R. 8/6272 del 21 dicembre 2007. Tra i boschi di particolare pregio o rarità il PIF comprende: saliceti di ripa, querceti primitivi di roverella a scotano, alnete di ontano nero tipico e di impluvio, altre formazioni di impluvio, formazioni di maggiociondolo alpino e sorbo degli uccellatori, quercu – carpineti collinari di rovere e farnia, acero – frassineti, querceti di roverella dei substrati carbonatici.
- Boschi a destinazione protettiva e riportati in cartografia (Tav. 14);). Tali boschi comprendono:
 1. Aree boscate comprese entro i dissesti di provenienza PAI (integrati dagli studi geologici comunali) di cui alla tavola 3a – Ambiente e Rischi del PTCP adottato della Provincia di Brescia, ad eccezione di “Aree di frana stabilizzate - Fs”; “Aree di frana quiescente - Fq”; dissesti di dimensioni non cartografabili, dissesti lineari;
 2. Zone a prevalente non trasformabilità a scopo edilizio cui alla Tavola 1 – Struttura di piano del PTCP della Provincia di Brescia adottato;
 3. Aree in dissesto di cui all'inventario dei fenomeni franosi di Lombardia (GEOIFFI), ad eccezione di paleodissesti e dissesti profondi;
 4. Aree boscate in corrispondenza di versanti ad elevata pendenza.
- Soprassuoli compresi entro le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, anche non riportate in cartografia. Per il reticolo principale tali fasce corrispondono a 10 m per lato, mentre sul reticolo minore di competenza dei comuni, fanno fede le prescrizioni contenute nei Regolamenti di Polizia Idraulica adottati e vigenti per ogni singola amministrazione. La cartografia di piano assume pertanto valore indicativo.
- Boschi compresi entro la 4a classe di fattibilità geologica di cui agli studi geologici comunali, anche non riportati in cartografia, o in zone normate dall'art. 9 e titolo IV delle NTA del PAI qualora più restrittive.
- Rimboschimenti e imboschimenti finanziati con contributo pubblico, anche non riportati in cartografia.
- Boschi compresi all'interno dei varchi della RER - Rete Ecologica Regionale della Regione Lombardia, istituita con D.G.R. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009.
- Boschi compresi all'interno di varchi della Rete Ecologica Provinciale, così come definiti dal vigente PTCP

provinciale e interamente recepiti nel PIF;

- Boschi a margine di pozzi e sorgenti, per una fascia di 10 m di raggio dal punto di captazione o dalla sorgente, anche non riportati in cartografia.

2) Secondo i dettami dell'articolo 10 della L. 353/2000 non sono inoltre temporaneamente disponibili alla trasformazione urbanistica le superfici percorse da incendio.

3) Le valutazioni di carattere forestale sono sempre valutate in maniera integrata anche con gli studi geologici predisposti su base comunale ed in particolare con le Classi di Fattibilità Geologica. In riferimento ai contenuti di cui all'art 13 delle presenti norme, l'acquisizione all'interno del SITFOR degli studi di fattibilità geologica in corso di predisposizione da parte dei comuni, costituirà atto di *modifica* del PIF qualora comporti scenari di maggiore tutela, costituirà invece atto di *variante* qualora comporti scenari di minore tutela.

4) In relazione alle diverse tipologie di intervento i principi generali di tutela di cui al comma 1 sono dettagliati ed esplicitati, anche in termini di eccezioni, nell'allegato 1 alle presenti norme "quadro guida per la valutazione preliminare alla trasformabilità dei boschi".

Art. 31- Boschi non trasformabili per trasformazioni areali e ammissibilità alla trasformazione

1) Il PIF individua nella Tavola 17 – Carta delle trasformazioni ammesse, le aree boscate con divieto di trasformazione a fini urbanistici o areali. I boschi non trasformabili per fini areali ci sono:

- Boschi a destinazione naturalistica riportati in cartografia (Tav. 14) e coincidenti con: soprassuoli forestali compresi all'interno dei perimetri dei Siti Natura 2000 e delle Riserve Naturali Regionali, boschi di particolare pregio ecologico o rarità individuati dal PIF, boschi da seme individuati nel registro dei boschi da seme (RE.BO.LO) istituito con D.G.R. 8/6272 del 21 dicembre 2007. Tra i boschi di particolare pregio o rarità il PIF comprende: saliceti di ripa, querceti primitivi di roverella a scotano, alnete di ontano nero tipico e di impluvio, altre formazioni di impluvio, formazioni di maggiociondolo alpino e sorbo degli uccellatori, quercu – carpineti collinari di rovere e farnia, acero – frassineti, querceti di roverella dei substrati carbonatici.
- Boschi a destinazione protettiva e riportati in cartografia (Tav. 14);
- Soprassuoli compresi entro le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, anche non riportate in cartografia. Per il reticolo principale tali fasce corrispondono a 10 m per lato, mentre sul reticolo minore di competenza dei comuni, fanno fede le prescrizioni contenute nei Regolamenti di Polizia Idraulica adottati e vigenti per ogni singola amministrazione. La cartografia di piano assume pertanto valore indicativo.
- Boschi compresi entro la 4a classe di fattibilità geologica di cui agli studi geologici comunali, anche non riportati in cartografia, o in zone normate dall'art. 9 e titolo IV delle NTA del PAI qualora più restrittive.
- Rimboschimenti e imboschimenti finanziati con contributo pubblico, anche non riportati in cartografia.
- Boschi compresi all'interno dei varchi della RER - Rete Ecologica Regionale della Regione Lombardia, istituita con D.G.R. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la cui delimitazione è specificata alle.
- Boschi compresi all'interno di varchi della Rete Ecologica Provinciale, così come definiti dal vigente PTCP provinciale e interamente recepiti nel PIF;
- Boschi a margine di pozzi e sorgenti, per una fascia di 10 m di raggio dal punto di captazione o dalla sorgente, anche non riportati in cartografia.

2) Secondo i dettami dell'articolo 10 della L. 353/2000 non sono inoltre temporaneamente disponibili alla trasformazione urbanistica le superfici percorse da incendio.

3) Le valutazioni di carattere forestale sono sempre valutate in maniera integrata anche con gli studi geologici predisposti su base comunale ed in particolare con le Classi di Fattibilità Geologica. In riferimento ai contenuti di cui all'art 13 delle presenti norme, l'acquisizione all'interno del SITFOR degli studi di fattibilità geologica in corso di predisposizione da parte dei comuni, costituirà atto di *modifica* del PIF qualora comporti scenari di maggiore tutela, costituirà invece atto di *variante* qualora comporti scenari di minore tutela.

4) In relazione alle diverse tipologie di intervento i principi generali di tutela di cui al comma 1 sono dettagliati ed esplicitati, anche in termini di eccezioni, nell'allegato 1 alle presenti norme "quadro guida per la valutazione preliminare alla trasformabilità dei boschi".

Art. 33- Rapporto di compensazione e valore di compensazione

1) Il P.I.F., ai sensi dell'art. 43, comma 5, della l.r. 31/2008, attribuisce ai boschi il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione avviene sulla base del valore multifunzionale del bosco, ed è variabile entro i seguenti valori: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4.

2) Il rapporto di compensazione è individuato graficamente nella Tavola 17 – Carta delle trasformazioni ammesse.

3) L'estensione dell'area boscata oltre la quale vige l'obbligo di compensazione è fissata in 100 mq, come già stabilito dalla d.g.r. 675/2005. La predetta soglia è elevata a 2.000 mq nel caso di opere di pubblica utilità e realizzazione di viabilità silvo – pastorale.

4) Il valore di compensazione è determinato dalla somma del valore del soprassuolo, come definito dalla Regione Lombardia, e del costo del suolo che corrisponde al "valore agricolo medio" della regione agraria di riferimento definito annualmente dalla commissione espropri, moltiplicato per il rapporto di compensazione determinato dal PIF. Detto valore si applica ogni mq o frazione di bosco trasformato. Il valore così ottenuto è aumentato del 20% in caso di monetizzazione.

5) Per formazioni di nuova realizzazione aventi caratteristiche di bosco (es. opere mitigazione di strade, ambiti estrattivi, rimboschimenti previsti da Piani di Gestione, ecc.), entro le quali si dovesse procedere a trasformazione, si applicherà un rapporto di compensazione medio (1:2).

Art. 34 - Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla

1) Ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31 del 5 dicembre 2008 commi 5 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione nulla, qualora comportanti trasformazione di bosco.

2) Sono esclusi dall'obbligo di compensazione i seguenti interventi:

- Interventi di trasformazione areale con finalità agricola (o pastorale) presentati da imprenditori e/o aziende agricole o forestali o da soggetti che esercitino attività di gestione di aree agricole anche non a titolo principale, finalizzate al ripristino dell'attività primaria. Gli interventi sono autorizzati dall'Ente Forestale e compresi, in termini cartografici, nell'area dei boschi trasformabili per fini agricoli o pastorali di cui alla tavola 17 e dovranno rispettare i criteri di cui all'art. 28.
- Interventi di miglioramento della biodiversità o di ripristino del paesaggio purché dettagliatamente previsti dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
- Sistemazioni del dissesto idrogeologico (Sistemazioni Idraulico Forestali), preferibilmente eseguite tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- Realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché prevista dagli strumenti di pianificazione forestale (PIF, PAF, Piano AIB);
- Manutenzione e realizzazione di sentieri rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003;
- Realizzazione di nuove piste temporanee di esbosco purché rispettose dei requisiti tecnici previsti dalla d.g.r. VII/14016/2003;
- Recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica;
- Opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e vegetazione naturale coerenti con le previsioni del piano AIB;
- Interventi di valorizzazione della funzione turistico – fruitiva dei boschi tramite strutture leggere (panche, tavoli, aree di sosta, ecc), purché eseguiti da Enti Pubblici o dal Consorzio Forestale.

- Ogni altro intervento, realizzato da soggetti pubblici o privati, solo se finalizzato al recupero del paesaggio, della biodiversità e della naturalità di habitat floristici o faunistici.

Art. 35 - Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità

1) Ai sensi dell'art. 43 della l.r. 27/31 del 5 dicembre 2008 commi 5 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità.

2) Sono soggette a riduzione del 50% del costo di compensazione gli interventi di trasformazione per l'apertura di strade forestali da parte di soggetti privati, purchè regolarmente autorizzate.

Art. 36- Interventi compensativi - generalità

1) Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree prioritarie all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco. L'entità dell'intervento compensativo è pari al "costo di trasformazione", ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il rapporto di compensazione assegnato ai sensi dell'art. 33.

2) Gli interventi compensativi in aree ad elevato coefficiente di boscosità, quali il territorio della C.M. Sebino Bresciano, si eseguono mediante attività selvicolturali, così come definite dall'art. 50 della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, nonché tramite altre azioni specificate all'art. 37.

Art. 37 – Tipologie di interventi compensativi ammesse

1) Sono considerati interventi compensativi:

- Attività di tipo selvicolturale, così come definite dall'art. 50 della l.r. 31 del 5 dicembre 2008, da eseguirsi entro gli ambiti di cui alla Tavola 18 - "Carta delle superfici destinate a compensazione";
- Azioni di altra natura principalmente finalizzate al contenimento del bosco su aree aperte, e unicamente in aree di cui alla Tavola 18 - "Carta delle superfici destinate a compensazione".

2) Sono considerati interventi compensativi, secondo la distinzione di cui sopra:

- Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi preferibilmente tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- Interventi di miglioramento forestale da realizzarsi nei boschi ad attitudine protettiva secondo l'individuazione dei PAF vigenti o del PIF;
- Ricostituzioni boschive in aree percorse da incendio;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo – pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale;
- Realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo – pastorale, purchè compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal PIF;
- Recupero di aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio di chiusura, tramite interventi di decespugliamento e contenimento del bosco. Gli interventi potranno essere condotti non esclusivamente con finalità agronomiche, per il mantenimento dei prati-pascoli e degli alpeggi od il recupero di aree agricole, ma anche con finalità di tipo faunistico e paesaggistico;
- Interventi di conversione all'alto fusto e altri miglioramenti forestali (tagli fitosanitari, diradamenti in impianti artificiali, ecc.) da realizzarsi in funzione dell'attitudine prevalente dell'area interessata;
- Miglioramenti ambientali finalizzati al mantenimento e alla realizzazione di habitat idonei specie faunistiche tutelate;
- Ogni altro intervento previsto dagli strumenti di gestione dei Siti Natura 2000, anche se non cartografato dalla Tav. 18 - "Carta delle superfici destinate a compensazione", purchè riconducibile ad attività selvicolturali di cui all'art. 50 della l.r. 31/2008.

Art. 38 - Albo delle opportunità di compensazione

1) L'Albo delle opportunità di compensazione viene istituito dalla Comunità Montana ai sensi della D.G.R. 675/2005 e ss.mm.ii.

2) L'Albo raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione di interventi di miglioramento nei territori di loro proprietà. Tale elenco è a disposizione dell'Ente e dei possibili richiedenti la trasformazione del bosco.

3) A seguito dell'approvazione del PIF, la Comunità Montana valuta la coerenza dei progetti presentati con i contenuti dell'art. 37.

4) Nell'ambito delle categorie di interventi viene data precedenza alla progettazione di iniziative coerenti con le indicazioni di cui alla tavola 18 - Carta delle superfici destinate a compensazioni. Il PIF assegna altresì livelli di importanza ai fini dell'iscrizione di interventi all'interno dell'Albo delle Opportunità di Compensazione. Tali livelli sono riportati all'interno della Tavola 18 e nella relazione di accompagnamento.

Art. 39 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione

1) Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'Appendice 3 della d.g.r. 675 del 21 settembre 2005.

In particolari casi, correttamente motivati (fini paesaggistici o previsti da strumenti di pianificazione) e previa autorizzazione della Comunità Montana, è possibile consentire l'impiego di specie diverse da quelle di cui all'allegato sopra citato.

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SELVICOLTURA

Art. 40- Destinazioni, norme e indirizzi selvicolturali

1) Il PIF regola la gestione forestale classificando i boschi sulla base della destinazione, distinguendoli i soprassuoli, nel principio della multifunzionalità, in:

- boschi a destinazione naturalistica;
- boschi a destinazione protettiva;
- boschi a destinazione produttiva;
- boschi a destinazione multifunzionale.

Il riporto cartografico dei boschi secondo la destinazione è illustrato nella tavola 15.

2) Per talune tipologie di boschi a destinazione naturalistica (boschi entro R.N./SIC/ZPS Torbiere di Iseo) vengono fornite **norme selvicolturali specifiche**, ossia regole cogenti da applicarsi in caso di utilizzazione forestale e oggetto di richiesta di modificazione del R.R. 5/2007.

3) Ai boschi ascritti alle destinazioni produttiva, protettiva e multifunzionale, nonché ai boschi a destinazione naturalistica per caratteristiche di pregio o rarità, o compresi nella R.N. Piramidi di Zone o iscritti nel Registro dei Boschi da Seme della Regione Lombardia, sono associati **indirizzi generali di gestione selvicolturale**, a carattere facoltativo in caso di singola utilizzazione o da applicarsi in casi particolari indicati di seguito (art. 42).

Art. 41 –Norme selvicolturali per i boschi compresi entro la R.N. e Sito Natura 2000 (SIC/ZPS) Torbiere del Sebino

1) La gestione dei boschi, anche in coerenza con le indicazioni del Piano di Gestione, si attiene alle seguenti norme selvicolturali:

- Tutte le formazioni boschive presenti all'interno della Riserva sono lasciate alla libera evoluzione, anche se non cartografate dalla cartografia di accompagnamento del Piano di Gestione della Riserva;
- Sono ammissibili unicamente interventi di tipo fitosanitario, di miglioramento forestale, di contenimento della vegetazione alloctona o necessari per la pubblica incolumità (quali il taglio di piante pericolanti lungo camminamenti o a carico della viabilità). Tutti gli interventi selvicolturali sono approvati dall'Ente Gestore e coerenti con il Piano di Gestione della Riserva, previa stesura del progetto di taglio firmato da un tecnico abilitato;
- È obbligatorio che il taglio della vegetazione forestale spondale delle rete irrigua venga realizzato in modo alternato nel tempo e nello spazio tra le due sponde;
- È obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere invadente (es. *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa*, *Sicyos angulatus*, *Acer negundo*, *Broussonetia papyrifera*, *Prunus serotina*, *Humulus scandens*) mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale ed effettuare il reimpianto nei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 5/2007, utilizzando le specie indicate dal piano di gestione o dalla normativa forestale regionale. Tutto il materiale vivaistico utilizzato è certificato ai sensi del D. Lgs. 386/2003;
- È obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
- Nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale, è obbligatorio l'uso delle specie elencate dal piano di gestione o dalla normativa forestale regionale. Tutto il materiale vivaistico utilizzato è certificato ai sensi del D. Lgs. 386/2003;

2) I pioppeti di origine artificiale e attualmente abbandonati non possono essere tagliati a raso. La gestione selvicolturale presiede l'eliminazione graduale del soprassuolo con taglio degli esemplari a piccoli gruppi (max. 15 individui contermini) e successiva piantumazione di specie coerenti con le caratteristiche vegetazionali della riserva.

Art. 42 –Indirizzi selvicolturali per i boschi ad attitudine naturalistica, protettiva, produttiva, multifunzionale

1) Gli indirizzi selvicolturali costituiscono linee guida per la gestione del bosco. Tali indirizzi, riportati all'interno della relazione di accompagnamento, sono distinti sulla base della destinazione assegnata ai boschi.

2) Gli indirizzi selvicolturali sono vincolanti solamente per gli esecutori dei seguenti interventi:

- interventi finanziati con fondi pubblici;
- interventi autorizzati in deroga (art. 7 del R.R. 5/2007), se tecnicamente possibile
- diradamenti o utilizzazioni che prevedano il taglio di una massa superiore a 500 mc lordi (art. 20, comma 4bis, R.R. 5/2007)
- utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter, del R.R. 5/2007;
- interventi per i quali è previsto progetto di taglio (art. 14 del R.R. 5/2007);
- interventi compensativi a seguito di trasformazione di bosco;
- altre autorizzazioni o prescrizioni rilasciate dall'Ente forestale.

ALLEGATO I – QUADRO GUIDA PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA TRASFORMABILITA' DEI BOSCHI

	Boschi in Siti Natura 2000, Riserve e Mon.Nat.*	Boschi da seme	Tipi forestali di particolare pregio o rarità	Boschi di protezione	Boschi compresi entro fasce di rispetto corsi d'acqua	Boschi in 4° classe di fattibilità geologica (o art. 9 e titolo IV NTA PAI)	Rimboschimenti realizzati con contributo pubblico	Boschi compresi in varchi RER o varchi della REP	Boschi entro 10 da pozzi/sorgenti	Boschi entro 200 da pozzi/sorgenti	ALTRE SUPERFICI BOSCADE
TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE ESATTA											
Trasformazioni urbanistiche di livello sovacomunale (nazionale, regionale, provinciale)											
Trasformazioni previste dal Piano Provinciale Cave	*										
Trasformazioni per demanio sciabile (ampliamenti o nuova realizzazione)	*										
Trasformazioni urbanistiche di livello comunale, da PGT o PRG											
Opere pubbliche (o di pubblica utilità) di qualsiasi tipo che determinano consumo di suolo (edilizie, strutturali, infrastrutturali)											
Apertura o manutenzione straordinaria di Viabilità Agro Silvo Pastorale prevista da pianificazione (PIF – PAF, piano VASP, piano AIB) approvata	*										
TRASFORMAZIONI ORDINARIE A DELIMITAZIONE AREALE											
Agricoltura non intensiva (prati, pascoli, piccoli frutti, orti, frutteti non specializzati, piante officinali, ecc.)	*										
Miglioramenti ambientali per la biodiversità e la fauna (apertura di radure, ecotoni, creazioni di aree umide, pozze, laghetti, ecc.)	*										
Interventi di miglioramento paesaggistico (es. apertura di con visuali o interventi per la fruizione paesaggistica di luoghi, edifici, ecc.)	*										
TRASFORMAZIONI SPECIALI											
Sistemazioni idraulico forestali comprese le opere di prevenzione delle valanghe	*										
Interventi sulla rete sentieristica compresa la realizzazione di nuovi tracciati	*										

Apertura tracciati ad uso silvo – pastorale non previsti da pianificazione											
Manutenzione straordinaria di tracciati ad uso – silvo pastorale non prevista da pianificazione	*										
Apertura di tracciati per utilizzo non silvo – pastorale (es. strade di cantiere, piste di manutenzione/accesso opere di presa, elettrodotti, ecc.)											
Interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, piazzole, aree attrezzate, percorsi vita, steccati, ecc	*										
Interventi, infrastrutture e altre strutture leggere a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale (ricoveri attrezzi, piccoli depositi e ripari per animali da cortile, ecc.)											
Interventi, infrastrutture e strutture a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale (stalle, platee, impianti di trattamento reflui zootecnici, stoccaggi, ecc), compresa la residenza a fini agricoli.											
Allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti	*										
Piste ciclabili in area boscata											
Ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti											
Manutenzioni ordinarie e straordinarie di edifici esistenti	*										
Sottrazione di bosco a margine di edifici esistenti destinati ad uso agricolo e regolarmente accatastati, limitatamente ad una fascia di 25 m dalla zona già coltivata	*										

	Interventi ammissibili e soggetti a rapporto di compensazione
	Interventi non ammissibili

* previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Sito